

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Gabinetto del Ministro
udc@postacert.difesa.it

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Ufficio Relazioni sindacali
rm36736@pec.carabinieri.it

Direzione di sanità
crm28078@pec.carabinieri.it

ALL'ISPettorato GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
stamadifesa@postacert.difesa.it

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEL PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
federazione@cert.fnopi.it

**OGGETTO: OBBLIGO DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) PER IL
PERSONALE SANITARIO IMPIEGATO NELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
<ul style="list-style-type: none">• Dlgs n.502/1999• Dlgs n.229/1999• L. n.24/2017 (“legge Gelli- Bianco”)• Decreto-legge n.152/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233)

Prosegue l'impegno di questa APCSM nei confronti del personale sanitario dell'Arma dei Carabinieri, trattando quest'oggi un altro argomento di spiccata importanza, ovvero l'Educazione Continua in Medicina (ECM).

Il concetto di ECM è stato introdotto con il Dlgs n.502/1999¹, configurandosi quale *“aggiornamento professionale [...] successiva al corso di diploma², laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali”*. In queste due righe è racchiuso un aspetto fondamentale delle professioni sanitarie, ovvero che le conoscenze e le abilità ottenute durante il percorso di studi universitario costituiscono per tutti i professionisti una base, risultando pertanto un punto di partenza. Queste, infatti, non restano immutate

¹ integrato successivamente dal Dlgs n.229/1999

² Decreto 7 luglio 2000 “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.”

nel tempo ma sono soggette ad un continuo evolversi ed aggiornarsi in relazione ai più recenti studi e pubblicazioni scientifiche. La diretta conseguenza, per il personale, risiede nell'adeguarsi a tali innovazioni, con l'obiettivo di garantire la miglior assistenza.

Proprio in quest'ottica, in epoca più recente, si è mosso il legislatore, il quale, attraverso la L. n.24/2017 ("legge Gelli-Bianco"), all'art. 10 comma 2, sancisce l'obbligo³ per il professionista sanitario di seguire percorsi di formazione continua permanente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ECM.

In aggiunta a quanto sopra esposto, il decreto legge n.152/2021⁴, all'art. 38-bis determina che *"al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24⁵, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina"*.

Quanto sopra premesso è volto a chiarire l'importanza nonché il dovere del professionista sanitario di aggiornarsi periodicamente seguendo corsi ECM che rilascino crediti formativi, raggiungibili nell'arco di un triennio formativo, *conditio sine qua non* affinché la polizza assicurativa, obbligatoria per legge, stipulata dal sanitario sia valida, e non soggetta a rivalse.

La condizione riportata è comune a tutti i professionisti sanitari, tra cui infermieri, fisioterapisti, psicologi quali addetti ai nuclei di psicologia. Lo stesso vale anche per quei professionisti, soprattutto infermieri, non impiegati nei già menzionati Servizi, ma in altri reparti, i quali vengono utilizzati occasionalmente in assistenze sanitarie, in virtù dei requisiti in loro possesso per poter esercitare (trascrizione a matricola del titolo di studio e iscrizione all'albo).

Nel tentativo di conseguire questi crediti formativi il personale incontra diverse difficoltà: i corsi in questione, soprattutto quelli dal contenuto tecnico-pratico maggiormente professionalizzanti, vengono spesso svolti in presenza, in sedi il più delle volte distanti, il cui svolgimento da parte del personale risulta così per lo più difficilmente coniugabile con le esigenze di servizio, poiché non calendarizzati in forma ripetitiva ma *una tantum*, ed infine ma non meno importante, spesso quelli svolti a distanza (FAD) risultano poco attinenti con l'ambito emergenziale su cui la maggior parte dell'attività assistenziale si fonda, sicuramente non in grado di fornire una preparazione ad adeguata a determinate situazioni che richiedono un approccio pratico.

Volendo provvedere al superamento delle problematiche sopra esposte, questa APCSM richiede di poter affrontare, al pari di altre tipologie di addestramento dedicate al personale dell'Arma, le spese relative a tali aggiornamenti professionali (in forma di

³ di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5.

⁴ convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233

⁵ *"ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave."*

pagamento diretto all'ente erogatore o laddove questo non possibile, come rimborso ai sanitari partecipanti) che di volta in volta vengano presentate dai professionisti sanitari, sia che si tratti di formazione a distanza (FAD) o in presenza, permettendo peraltro di scegliere autonomamente gli enti di formazione ritenuti più idonei a soddisfare esigenze formative e di servizio, in considerazione anche del fatto che gli stessi il più delle volte riservano prezzi agevolati in favore dell'Amministrazione.

È opportuno ricordare che l'aggiornamento scientifico risulta un dovere annoverato nei Codici Deontologici di tutti i professionisti sanitari e che *"la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*⁶, pertanto essere costantemente aggiornati permetterebbe tanto di assolvere a dei doveri, morali e legislativi, quanto di erogare un'assistenza in linea con i più elevati standard di cura, ottenendo i migliori risultati, al fine di garantire a pieno un diritto costituzionalmente riconosciuto.

In tale ottica, consci della sottoscrizione di un protocollo d'intesa triennale tra FNOPI e IGESAN datata giugno 2024, ove tra le altre è posta l'attenzione sul *"favorire l'aggiornamento della competenza professionale del personale delle professioni infermieristiche delle Forze Armate e Arma dei Carabinieri, attraverso la promozione di attività progettuali e di sostegno per la formazione specialistica, avanzata e continua, anche rispetto agli obblighi di Educazione continua in Medicina, in collaborazione con le Università e altri Enti istituzionali pubblici e privati accreditati"*, come riportato sullo stesso sito della Federazione, non possiamo che essere lieti, sicuri che le alte aspettative dei nostri professionisti non saranno disattese. Tuttavia, nelle more che ciò veda un'attuazione pratica, ci auspichiamo che la nostra richiesta venga soddisfatta. Dato che quanto sopra, riflette negativamente sul benessere psicofisico ed economico del personale, rilevato che tra gli interessi primari di questo Associazione, portatrice di interessi diffusi, vi è la tutela dei diritti soggettivi cui intende salvaguardare, si ritiene necessario, attraverso la presente, richiedere l'intervento di codesto Comando, affinché si possa giungere ad una rapida soluzione della problematica.

Salvis iuribus la presente ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, assume carattere di procedimento amministrativo, nell'ambito del quale, la scrivente Associazione, assume la titolarità di una passione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, dal quale ne deriva la possibilità/interesse ad agire in ogni competente sede giustiziale e/o giurisdizionale.

Roma, 25 febbraio 2025

La Segreteria nazionale

⁶ Art. 32 della Costituzione